

Bruxelles, 27 luglio 2023
(OR. en)

12221/23

EF 251
ECOFIN 809
DELECT 107

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	14 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2023) 4849 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 14.7.2023 che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2023) 4849 final.

All.: C(2023) 4849 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.7.2023
C(2023) 4849 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2023

**che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi
all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e
del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La fornitura e l'uso di indici di riferimento sono disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 ("regolamento sugli indici di riferimento"). Il regolamento sugli indici di riferimento è entrato in applicazione il 1° gennaio 2018, con un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2020 per gli indici di riferimento esistenti e quelli non UE. Il regolamento sugli indici di riferimento climatici dell'UE¹ ha posticipato al 1° gennaio 2022 il termine dell'entrata in applicazione per gli indici di riferimento non UE e il riesame del 2020 del regolamento sugli indici di riferimento² ha prorogato il periodo transitorio di altri due anni, ovvero al 31 dicembre 2023.

Il regolamento sugli indici di riferimento prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione possano utilizzare indici di riferimento non UE solo in tre casi distinti: 1) l'amministratore è stato **riconosciuto** come tale dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), 2) l'indice di riferimento è stato **avallato** da un'entità sottoposta a vigilanza ubicata nell'UE che assume la responsabilità regolamentare o 3) la Commissione ha stabilito che il regime del paese terzo in cui l'amministratore opera è **equivalente** al regolamento sugli indici di riferimento. Il registro dell'ESMA comprende appena 13 amministratori non UE e solo circa 20 000 indici di riferimento non UE che possono essere utilizzati nell'Unione³. Tuttavia le informazioni ricevute dall'ESMA indicano che, secondo una banca dati commerciale, attualmente 262 amministratori di paesi terzi non sono ancora registrati nell'UE, per un totale di circa 3,6 milioni di indici di riferimento.

A norma dell'articolo 54, paragrafo 6, del regolamento sugli indici di riferimento, la Commissione ha adottato una relazione sull'ambito di applicazione del predetto regolamento, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale; il presente regolamento delegato è adottato sulla scorta di tale relazione. Onde assicurare la continuità dell'accesso alla maggior parte degli indici di riferimento mondiali da parte dei partecipanti al mercato dell'UE, che, senza l'adozione del presente atto delegato, potrebbero trovarsi in una situazione di notevole svantaggio a livello di concorrenza mondiale e porre rischi potenziali alla stabilità dei mercati finanziari in tutta l'Unione, la Commissione ritiene necessario prorogare il periodo transitorio di altri due anni.

Il potere di adottare un atto delegato per prorogare il periodo transitorio è previsto all'articolo 54, paragrafo 7, del regolamento sugli indici di riferimento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Tra il 20 maggio e il 12 agosto 2022 la Commissione ha svolto una consultazione mirata sul regime applicabile all'utilizzo degli indici di riferimento amministrati in un paese terzo. Il questionario online ha ricevuto 64 risposte, che sono state prese in considerazione nella loro totalità, comprese le lettere di accompagnamento.

Un numero significativo di rispondenti ha sottolineato che prorogare il periodo di transizione per quanto riguarda il regime applicabile ai paesi terzi risulta necessario alla luce dell'attuale situazione del mercato, compresa la mancanza di preparazione degli amministratori di tali paesi alla fine del periodo transitorio il 31 dicembre 2023. In diverse risposte si è inoltre

¹ Regolamento (UE) 2019/2089.

² Regolamento (UE) 2021/168.

³ Dati del registro dell'ESMA e [Rimes Technologies — Data Management for Financial Services](https://www.rimes.com), (www.rimes.com).

affermato che, a giudicare dal calendario attuale, secondo cui la Commissione doveva presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 giugno 2023, la Commissione dovrebbe avvalersi dei poteri a essa conferiti per prorogare ulteriormente l'entrata in applicazione delle norme relative ai paesi terzi al 1° gennaio 2026.

La Commissione ha inoltre raccolto dati dai partecipanti al mercato stessi e ha tenuto riunioni con i portatori di interessi per discutere della situazione attuale, delle loro preoccupazioni e di alcune idee su come migliorare e riformare il regolamento sugli indici di riferimento e, in particolare, il capitolo dedicato ai paesi terzi.

Il riscontro dei partecipanti al mercato evidenzia la necessità di prorogare di altri due anni il termine di applicazione delle norme relative ai paesi terzi.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La base giuridica è stabilita all'articolo 54, paragrafo 7, del regolamento sugli indici di riferimento.

Il presente regolamento delegato comprende le disposizioni seguenti:

- l'articolo 1 proroga di due anni il periodo transitorio precedente l'applicazione delle norme relative ai paesi terzi;
- l'articolo 2 fissa la data di entrata in applicazione dell'atto.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 14.7.2023

che proroga il periodo transitorio stabilito per gli indici di riferimento di paesi terzi all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014⁴, in particolare l'articolo 54, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/1011 stabilisce le norme sull'utilizzo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione, degli indici di riferimento di paesi terzi forniti dagli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi ("regime applicabile ai paesi terzi"). Detto regolamento limita la capacità delle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione di utilizzare indici di riferimento di paesi terzi.
- (2) Conformemente all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011, l'utilizzo nell'Unione da parte di entità sottoposte a vigilanza di un indice di riferimento di un paese terzo è autorizzato solo per gli strumenti finanziari, i contratti finanziari e le misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che sono già riferiti a tale indice di riferimento o che aggiungono un rimando a tale indice di riferimento da prima del 31 dicembre 2023, a meno che la Commissione non abbia adottato una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 30, paragrafi 2 o 3, del predetto regolamento, o a meno che un amministratore non sia stato riconosciuto come tale ai sensi dell'articolo 32 dello stesso regolamento o un indice di riferimento non sia stato avallato ai sensi dell'articolo 33 del suddetto regolamento.
- (3) Onde valutare la situazione ed elaborare la relazione di cui all'articolo 54, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione ha chiesto riscontro in una consultazione mirata tenuta tra il 20 maggio e il 12 agosto 2022 sull'utilizzo del regime applicabile ai paesi terzi di cui al richiamato regolamento dopo la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del medesimo regolamento. I rispondenti hanno sottolineato la necessità di prorogare tale periodo, poiché in caso contrario le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione non potrebbero più utilizzare la maggioranza degli indici di riferimento forniti da amministratori di paesi terzi per strumenti finanziari, contratti finanziari e misurazioni dei risultati di un fondo di investimento che non sono ancora riferiti a tali indici.

⁴ GUL 171 del 29.6.2016, pag. 1.

- (4) Il 14 luglio 2023 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi, nonché sulle potenziali carenze del quadro attuale.
- (5) Sulla base di tale relazione, la Commissione conclude che la maggioranza degli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi non ha preso le misure necessarie per prepararsi alla fine del periodo transitorio prevista il 31 dicembre 2023, come stabilito all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/2011, né per garantire l'utilizzo continuativo dei loro indici di riferimento nell'Unione oltre tale data. Tale impreparazione solleva preoccupazioni per le entità sottoposte a vigilanza nell'Unione che dipendono da determinati indici di riferimento di paesi terzi. L'eventualità che queste entità cessino improvvisamente di avere accesso a tali indici potrebbe anche costituire una qualche minaccia per la stabilità finanziaria. Inoltre l'entrata in applicazione del capitolo dedicato ai paesi terzi priverebbe i partecipanti al mercato dell'Unione dell'accesso alla maggioranza degli indici di riferimento mondiali, rappresentando per alcuni una situazione di notevole svantaggio a livello di concorrenza globale.
- (6) È opportuno prorogare di due anni, fino al 31 dicembre 2025, il periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 per consentire alle entità sottoposte a vigilanza nell'Unione di utilizzare indici di riferimento forniti da amministratori ubicati in un paese terzo. Tale proroga consentirà alle imprese dell'Unione di proseguire le loro attività commerciali.
- (7) Affinché l'attuale periodo transitorio sia prorogato prima della sua scadenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il periodo transitorio di cui all'articolo 51, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1011 è prorogato fino al 31 dicembre 2025.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14.7.2023

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN